

23.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	452	(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	432
		(Ordini del giorno)	436
Disegno di legge di conversione n. 1496:		Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	441
(Articolo unico)	423	Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 3 luglio 1996	451
(Articoli del relativo decreto-legge)	423		
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	424	Proposte di legge costituzionale (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	451
(Ordini del giorno)	424	Proposte di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	451
Disegno di legge di conversione n. 1414:			
(Articolo unico)	429		
(Articoli del relativo decreto-legge)	429		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 11 GIUGNO 1996, N. 314, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI AMMISSIONE DI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA
ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (1496)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 febbraio 1996, n. 55, e 12 aprile 1996, n. 192.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. I posti in soprannumero, rispetto alla dotazione di diritto ed agli eventuali

posti aggiuntivi, assegnati o da assegnare nell'anno accademico 1995-1996, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ai laureati in medicina e chirurgia, sotto condizione del conseguimento, da parte di questi ultimi, dell'abilitazione all'esercizio professionale entro il primo semestre del primo anno di corso, sono riassorbiti e portati in detrazione dalla ripartizione alle scuole medesime nell'anno accademico 1996-1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1996, si provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO
AGGIUNTIVO RIFERITI ALL'ARTICOLO
1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 è aggiunto il seguente comma: "5-bis. Lo specializzando ha diritto ad un periodo di congedo ordinario pari a quello previsto per il personale medico dipendente a tempo pieno del servizio sanitario nazionale" ».

1. 1.

Calderoli, Gnaga, Ce', Dalla Rosa, Rodeghiero, Rizzi, Santandrea, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 4, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 è soppressa la parola "almeno" ».

1. 2.

Calderoli, Gnaga, Ce', Dalla Rosa, Rodeghiero, Rizzi, Santandrea, Bianchi Clerici.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, entro 180

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce i punteggi annualmente maturati ai fini delle graduatorie dei concorsi pubblici degli specializzandi nel corso della loro formazione specialistica ».

1. 01.

Calderoli, Gnaga, Ce', Dalla Rosa, Rodeghiero, Rizzi, Santandrea, Bianchi Clerici.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

riconosciuta valida la formale protesta degli specializzandi italiani in medicina e chirurgia che vengono considerati dalla legislazione vigente « studenti con doveri di medico » mentre in Europa il loro *status* è quello di medici in formazione specialistica;

rilevato che tale protesta è finalizzata a valutare il periodo di specializzazione come specifico punteggio nei concorsi di accesso ai profili professionali medici;

impegna il Governo ad assumere le seguenti iniziative:

in riferimento alla incompatibilità con le attività libero-professionali esterne, pur vietando ogni rapporto continuativo o precario con il servizio sanitario nazionale, a consentire la libera attività professionale da espletare al di fuori dei propri orari di lavoro;

a rivedere inoltre la normativa concernente il congedo ordinario.

(9/1496/1)

Burani Procaccini, Palumbo, Aprea.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione;

considerata la rilevanza del problema sollevato con gli emendamenti presentati dal Gruppo Lega Nord per l'Indipendenza della Padania inerenti lo status dei medici in formazione specialistica;

rilevato che l'adeguamento alla normativa dei paesi europei più rappresentativi impone il riconoscimento dello status agli specializzati italiani in medicina e chirurgia quali medici in formazione specialistica e non come studenti con doveri di medico, come sono considerati dalla vigente normativa;

confermato l'impegno della Lega Nord assunto nei lavori della precedente legislatura, soprattutto in corso della discussione della manovra finanziaria 1995

impegna il Governo:

a rivedere la normativa concernente il congedo ordinario, equiparandolo a quello previsto per il personale medico dipendente a tempo pieno del servizio sanitario nazionale;

a rivedere la normativa concernente l'impegno orario per la formazione specialistica, riducendolo o equiparandolo a quello previsto per il personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno;

a definire i punteggi annualmente maturati ai fini delle graduatorie dei

concorsi pubblici degli specializzandi nel corso della loro formazione specialistica;

a ridefinire, nel rispetto della normativa comunitaria, la figura dello specializzando, prevedendo un contratto di formazione che ne sottolinei lo *status* professionale.

(9/1496/2) (nuova formulazione)

Calderoli, Gnaga, Ce', Dalla Rosa, Rodeghiero, Rizzi, Santandrea, Bianchi Clerici.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione;

rilevato che l'adeguamento alla normativa dei paesi europei più rappresentativi impone il riconoscimento dello status agli specializzandi italiani in medicina e chirurgia quali medici in formazione specialistica e non come studenti con doveri di medico, come sono considerati dalla vigente normativa;

impegna il Governo:

a rivedere la normativa concernente il congedo ordinario, equiparandolo a quello previsto per il personale medico dipendente a tempo pieno del servizio sanitario nazionale;

a rivedere la normativa concernente l'impegno orario per la formazione specialistica, riducendolo o equiparandolo a quello previsto per il personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno;

a definire i punteggi annualmente maturati ai fini delle graduatorie dei concorsi pubblici degli specializzandi nel corso della loro formazione specialistica;

a consentire agli specializzandi la libera attività professionale da espletare al di fuori dei propri orari di lavoro.

(9/1496/3)

Castellani, Brancati, Volpini, Aprea, Panetta, Napoli.

La Camera,

visto che nell'anno accademico 1995-1996 si è creato un problema per l'immissione dei neolaureati in medicina alle scuole di specializzazione, per cui si è dovuto prevedere una iscrizione degli stessi in soprannumero;

visto che nello stesso decreto si prevede una decurtazione dei posti per il successivo anno accademico;

visto che con tale soluzione si penalizzano comunque coloro che si laureeranno in questo anno accademico;

impegna il Governo

a prevedere per il prossimo anno accademico 1996-1997, un aumento dei posti delle scuole di specializzazione, sempre rimanendo nell'ambito della complessiva programmazione, che consenta di compensare almeno in parte i posti portati in detrazione per detto anno accademico 1996-1997.

(9/1496/4)

Saia, Valpiana, Maura Cossutta.

La Camera,

visto che la normativa vigente impone ai giovani medici neolaureati in

medicina e chirurgia di effettuare un tirocinio pratico post-laurea prima di poter sostenere l'esame di abilitazione;

considerato che l'abilitazione all'esercizio professionale è necessaria per poter essere iscritti alle scuole di specializzazione;

visto che la legislazione vigente penalizza di fatto gli studenti migliori, quelli cioè che si laureano nei tempi dovuti, i quali non riescono, per motivi di calendario, a sostenere l'esame di Stato in tempo utile per potersi iscrivere alla specializzazione —:

impegna il Governo

a prevedere una normativa che consenta ai giovani neolaureati in medicina e chirurgia di iscriversi alle scuole di specializzazione o scaglionando meglio i tempi di frequenza del tirocinio e di espletamento degli esami di abilitazione, o riassorbendo nel primo anno di specializzazione il periodo di tirocinio, o consentendo ai neolaureati la iscrizione con riserva in attesa del superamento degli esami di abilitazione.

(9/1496/5)

Valpiana, Maura Cossutta, Saia.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 3 GIUGNO 1996, N. 310, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI
PER LA RICOSTRUZIONE DEL TEATRO « LA FENICE » DI VENEZIA,
NONCHÉ PER L'EVENTO DISASTROSO VERIFICATOSI A NAPOLI-
SECONDIGLIANO (1414)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro « La Fenice » di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 44, e 4 aprile 1996, n. 189.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

CAPO I.

ARTICOLO 1.

*(Interventi per la ricostruzione del teatro
« La Fenice »).*

1. Per interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nel comune di Venezia, a seguito dell'incendio che ha distrutto il teatro « La Fenice », nonché per le operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro medesimo, è autorizzato un primo finanziamento di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previ-

sione della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della protezione civile — per l'anno 1996.

2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonché per la determinazione dei relativi criteri e modalità di esecuzione, è istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal magistrato alle acque, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici, dal soprintendente del teatro « La Fenice » e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

3. Alla realizzazione degli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 4, si provvede, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Con le medesime ordinanze si provvede, con onere a carico del comune di Venezia, anche alla ristrutturazione del teatro Malibran, individuando specifiche norme di sicurezza in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Acquisizione di contributi privati e pubblici).

1. Il prefetto di Venezia è, altresì, autorizzato ad aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario ove far affluire contributi pubblici e privati per la ricostruzione e la rimessa in pristino del teatro «La Fenice». Nella gestione dei contributi, il prefetto deve evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi a qualsiasi titolo disposti per le medesime finalità e, ai fini della rendicontazione delle spese, osserva le vigenti disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, così come sostituito dall'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

CAPO II.

ARTICOLO 3.

(Interventi di urgenza e di riparazione a Secondigliano).

1. Il sindaco di Napoli, o suo delegato, provvede alla realizzazione degli interventi di urgenza e, per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996, degli interventi di riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate. Provvede altresì al ripristino delle condizioni di sicurezza del sottosuolo della medesima area, compresi i primi

interventi necessari per il risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale. Il prefetto di Napoli provvede al completamento degli interventi avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44.

2. Per le finalità indicate nel comma 1, i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno individuate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deroghe, ove necessario.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato al comune di Napoli un contributo straordinario di lire 10 miliardi per il 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 5 miliardi per il 1996 e a lire 10 miliardi per il 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 5 miliardi per il 1996, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

(Interventi a favore delle persone danneggiate).

1. Alle famiglie delle persone decedute o disperse a causa dell'evento disastroso è attribuito un contributo di lire 50 milioni.

2. Ad ogni nucleo familiare, che risiedeva nell'immobile distrutto, è attribuito:

a) un contributo forfettario di lire 15 milioni per i danni subiti ai beni mobili;

b) un contributo forfettario, per componente, di lire 7.000.000 per favorire il ritorno a normali condizioni di vita.

3. Alle imprese commerciali e artigiane, ubicate nell'immobile distrutto, è attribuito un contributo fino a lire 50 milioni, in relazione all'attività svolta ed ai danni subiti.

4. Il prefetto di Napoli provvede, entro tre mesi, alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

5. Al relativo onere, pari a lire 1.200 milioni per il 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizza-

zione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DE-
CRETO-LEGGE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per le operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro « La Fenice » di Venezia, distrutto dall'incendio, è autorizzato un primo finanziamento di lire 20 miliardi, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della protezione civile — di cui 1 miliardo per il 1996 e 19 miliardi per il 1997, purché venga prioritariamente definito il quadro globale delle necessità per avere l'opera ultimata e funzionante.

1. 1.

Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: e alla rimessa in pristino del teatro medesimo con le seguenti: filologica e alla rimessa in pristino del teatro medesimo come era, utilizzando allo scopo i disegni progettuali e tutti i rilievi esistenti.

1. 11.

Turroni, Scalia, Galletti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dal prefetto e composta dal sindaco, con le seguenti: dal sindaco e composta.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: prefetto con la seguente: sindaco.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire la parola: prefetto con la seguente: sindaco.

*1. 13.

Turroni, Scalia, Galletti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dal prefetto e composta dal sindaco, con le seguenti: dal sindaco e composta.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: prefetto con la seguente: sindaco.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire la parola: prefetto con la seguente: sindaco.

*1. 2.

Bianchi Clerici.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dal prefetto e composta dal sindaco con le seguenti: dal sindaco e composta dal prefetto.

1. 3.

Formenti, Rodeghiero, Pirovano, Dussin, Parolo, Oreste Rossi, Cavaliere, Gambato, Rizzi, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del prefetto con le seguenti: del sindaco.

1. 4.

Formenti, Rodeghiero, Pirovano, Dussin, Parolo, Oreste Rossi-Cavaliere, Gambato, Rizzi, Bianchi, Clerici, Santandrea.,

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Il prefetto con le seguenti: Il sindaco.

1. 5.

Formenti, Rodeghiero, Pirovano, Dussin, Parolo, Oreste Rossi, Cavaliere, Gambato, Rizzi, Bianchi, Clerici, Santandrea.

Al comma 3 sostituire le parole: degli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 4 con le seguenti: degli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, di cui al comma 1.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Gli interventi e le opere relative alla ricostruzione del teatro medesimo, di cui ai commi 1, 2 e 4, si provvede con le modalità ed ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

1. 12.

Turrone, Scalia, Galletti.

Al comma 3 sopprimere le parole: anche in deroga ad ogni disposizione vigente.

1. 9.

Turrone, Scalia, Galletti.

Al comma 3 dopo le parole: ad ogni disposizione vigente aggiungere le seguenti: in materia di affidamento di opere pubbliche.

1. 10.

Turrone, Scalia, Galletti.

Sopprimere il comma 4.

1. 6.

Russo.

Al comma 4 sostituire le parole: Con le medesime ordinanze con le seguenti: Con le modalità ed ai sensi della medesima legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

1. 8.

Turrone, Scalia, Galletti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per il completamento delle opere rese necessarie a porre rimedio ai danni di guerra e del terremoto al teatro delle Muse di Ancona, sono assegnati al Comune di Ancona i fondi fino ad ora stanziati al capitolo 8701 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il 1992 per l'ammontare di lire 9.389.315.160. Tali fondi saranno trasferiti al Comune con decreto del Ministro del tesoro adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e potranno essere spesi fino al 31 dicembre 1998.

1. 7.

Sbarbati, Duca.

ART. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: il prefetto con le seguenti: il sindaco.

*** 2. 1.**

Turrone, Scalia, Galletti.

Al comma 1, al primo e al secondo periodo, sostituire le parole: il prefetto con le seguenti: il sindaco.

*** 2. 2.**

Cavaliere, Gambato, Rodeghiero, Apolloni, Bagliani, Bampo, Calzavara, Chincarini, Covre, Dalla Rosa, Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Fongaro, Lembo, Michielon, Signorini, Stefani, Vascon.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il sindaco di Venezia è autorizzato ad aprire e gestire, con le medesime modalità di cui al comma 1, un apposito conto corrente ove far affluire i contributi provenienti da associazioni o soggetti privati non italiani, destinati alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro "La Fenice". Le opere realizzate mediante l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono esenti dall'IVA ».

2. 4.

Cavaliere, Gambato, Rodeghiero, Apolloni, Bagliani, Bampo, Calzavara, Chincarini, Covre, Dalla Rosa, Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Fongaro, Lembo, Michielon, Signorini, Stefani, Vascon.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis. - 1. Le liberalità finalizzate alla ricostruzione e la rimessa in pristino del Teatro "La Fenice", effettuate nel triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, che direttamente o attraverso specifiche sottoscrizioni affluiscono nel conto di cui all'articolo 2, sono interamente deducibili dal reddito di impresa anche oltre la misura del 2 per cento prevista dalla lettera *c-quinquies*) del secondo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le erogazioni liberali di denaro effettuate con la stessa finalità e nel periodo di cui al comma 1, sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, se non sono dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a determinarlo e purché risultino da idonea documentazione ».

*** 2. 01.**

Gambato, Rodeghiero, Formenti, Pirovano, Dussin, Parolo, Oreste Rossi, Cavaliere, Rizzi, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2- bis. - 1. Le liberalità finalizzate alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro « La Fenice », effettuate nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che direttamente o attraverso specifiche sottoscrizioni affluiranno nel conto di cui all'articolo 2, sono interamente deducibili dal reddito di impresa anche oltre la misura del 2 per cento prevista dalla lettera *c-quinquies*) del secondo comma dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le erogazioni liberali di denaro effettuate con la stessa finalità e nel periodo di cui al comma 1 sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, se non sono dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a determinarlo e purché risultino da idonea documentazione.

***2. 03.**

Pezzoli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis. 1. L'affidamento delle opere pubbliche connesse alla ricostruzione del Teatro "La Fenice" deve essere prioritariamente condotto tramite la procedura di appalto concorso internazionale aperto a forme di finanziamento e/o cofinanziamento con capitali privati, prevedendo anche forme di gestione e/o cogestione ».

2. 02.

Aracu.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1.

Formenti, Rodeghiero, Pirovano, Dussin, Parolo, Oreste Rossi, Cavaliere, Gambato, Rizzi, Bianchi Clerici, Santandrea.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È costituita una commissione presieduta dal Prefetto di Napoli e composta, oltre che dallo stesso, dal Sindaco di Napoli, dal Provveditore alle opere pubbliche e dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, o loro delegati, che provvede alla realizzazione degli interventi di urgenza e, per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996, alla realizzazione degli interventi di riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate. Provvede altresì al ripristino delle condizioni di sicurezza del sottosuolo della medesima area, compresi i primi interventi necessari per il risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale, strettamente legati al sedime ed all'oggetto su cui si è prodotto il disastro. La Commissione provvede al controllo della congruità degli interventi nonché al completamento degli interventi avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44.

3. 2.

Saraca.

Al comma 1 sostituire le parole: Il sindaco di Napoli, o suo delegato con le seguenti: Il prefetto di Napoli.

3. 3.

Napoli, Foti, Riccio, Colonna, Zaccheo, Aprea, Russo, Follini, Vita, Vincenzo Bianchi, Panetta, Tortoli.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Provvede altresì al ripristino delle condizioni di sicurezza del sottosuolo e al risanamento urbanistico ed edilizio dell'area interessata all'evento disastroso, così come individuata dal Comitato provinciale di protezione civile di Napoli.

3. 8.

Foti, Riccio, Martinat, Tosolini.

Al comma 2 sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato,

3. 6.

Turroni, Scalia, Galletti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato al comune di Napoli un contributo straordinario complessivo di lire 4.300 milioni per il 1996. Al relativo onere, pari a lire 4.300 milioni per il 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella « C » della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

3. 4.

Formenti, Rodeghiero, Pirovano, Dussin, Parolo, Oreste Rossi, Cavaliere, Gambato, Rizzi, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 3 sostituire le parole: al comune di Napoli con le seguenti: alla Prefettura di Napoli.

3. 5.

Napoli, Foti, Riccio, Colonna, Aprea, Russo, Follini, Panetta, Vincenzo Bianchi, Zaccheo, Tortoli.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

L'erogazione del contributo è subordinata alla approvazione da parte del co-

mune dei progetti definitivi, così come definiti dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 7.

Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Santandrea, Frigerio.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1.

Formenti, Rodeghiero, Pirovano, Dussin, Parolo, Oreste Rossi, Cavaliere, Gambato, Rizzi, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole: Alle famiglie con le seguenti: Agli eredi.

4. 2.

Saraca.

Al comma 1 sostituire le parole: lire 50 milioni con le seguenti: lire 100 milioni.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: lire 1.200 milioni con le seguenti: lire 2.000 milioni.

4. 4.

De Cesaris, Galdelli.

Al comma 2 sostituire le parole: Ad ogni nucleo familiare, con le seguenti: Al possessore,

4. 3.

Saraca.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Previo accertamento da parte del Prefetto si può assicurare un parziale

contributo in favore dei commercianti la cui attività abbia subito un blocco o un calo in seguito all'evento. Gli esercizi commerciali per i quali può essere assicurato un contributo devono essere ubicati in un raggio di circa 200 metri dal luogo dell'incidente. L'entità dell'eventuale contributo dovrà essere stabilito sulla base delle eventuali risorse finanziarie previste dalla presente legge resesi disponibili.

4. 5.

De Cesaris, Galdelli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«**ART. 4-bis.** — 1. Alle famiglie delle persone decedute a causa dell'incidente verificatosi nell'autostrada A4-“Serenissima”, tra Soave e Montebello, alle ore 8,00, di lunedì 12 febbraio 1996, è attribuito un contributo di lire 50 milioni.

2. Per i danni subiti, nell'incidente di cui al comma 1, ai beni mobili, ad ogni nucleo familiare è attribuito un contributo forfettario di lire 15 milioni.»

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per il disastro automobilistico verificatosi sull'autostrada A4-«Serenissima».

4. 01.

Formenti, Rodeghiero, Pirovano, Dussin, Parolo, Oreste Rossi, Cavaliere, Gambato, Rizzi, Bianchi Clerici, Santandrea.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

ritenuto opportuno incentivare l'afflusso di contributi esteri per la ricostruzione e la rimessa in pristino del teatro «La Fenice»

impegna il Governo

a provvedere all'istituzione di un apposito fondo ove far affluire i contributi prove-

nienti da associazioni o soggetti privati non italiani, destinati alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro « La Fenice » e a prevedere l'esenzione dall'IVA per le opere realizzate mediante l'utilizzo delle risorse del fondo medesimo.

(9/1414/1)

« Cavaliere, Gambato, Rodeghiero, Apolloni, Bagliani, Bampo, Calzavara, Chinca-rini, Covre, Dalla Rosa, Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Fongaro, Lembo, Michielon, Signorini, Stefani, Vascon ».

La Camera,

premessi che:

nel decreto-legge 310/96 è autorizzato un primo finanziamento di 20 miliardi per gli interventi di urgenza e per l'avvio delle operazioni relative alla rimessa in pristino del teatro « La Fenice » di Venezia;

il comune di Venezia si è impegnato per un mutuo di 20 miliardi e che 25 miliardi dovrebbero pervenire al comune stesso dalla polizza di assicurazione sul teatro;

i contributi versati da persone fisiche ed enti ammontavano al 17 giugno 1996 a poco più di 2 miliardi di lire;

lo studio di prefattibilità acquisito dalla Commissione per la ricostruzione del teatro prevede per il completamento dell'opera una spesa di circa 140-160 miliardi;

è stato stabilito l'avvio della procedura dell'appalto-concorso dal 1° settembre 1996 per cui è indispensabile disporre entro tale data di una adeguata programmazione finanziaria, tenendo presente che il primo pagamento, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, è previsto nel maggio 1997 mentre i successivi saranno effettuati presumibilmente con scadenza trimestrale fino al maggio 1999;

impegna il Governo

appena il comune di Venezia, ente prioritario della struttura, avrà predisposto un piano finanziario dell'opera, ad intervenire con adeguati finanziamenti atti a garantire la conclusione dei lavori di ricostruzione del teatro entro il 1999;

impegna, altresì, il Governo,

al fine di facilitare l'afflusso di contributi nazionali ed esteri:

ad emanare un'ordinanza che, su proposta della Commissione presieduta dal prefetto di Venezia, individui le opere che possono essere finanziate ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 3 della Convenzione di Parigi, 1° luglio 1976, tra il Governo italiano e l'UNESCO;

ad assumere iniziative idonee a prevedere che le liberalità finalizzate alla ricostruzione del teatro « La Fenice » che, direttamente o attraverso specifiche sottoscrizioni, affluiscono nell'apposito conto previsto all'articolo 2 del decreto, siano deducibili dal reddito di impresa anche oltre la misura del 2 per cento prevista dalla lettera *c-quinquies* del comma 2 dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(9/1414/2)

« Castellani, De Piccoli, Brancati, Bracco, Aprea, Melograni, Lenti, Cavaliere, Napoli, Pannetta, Follini, Peretti, Peruzza, Rodeghiero, Pezzoli ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro « La Fenice » di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a « Napoli-Secondigliano » (AC 1414);

rilevato che per il completamento delle opere resesi necessarie per porre

rimedio ai danni di guerra e del terremoto al teatro delle Muse di Ancona sono assegnati al comune di Ancona i fondi fino ad ora stanziati sul capitolo 8701 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il 1992 per l'ammontare di lire 9.389.315.160;

sottolineata la necessità di concludere tempestivamente i lavori di ricostruzione, operazione che appare assimilabile a quella prevista nel decreto per il teatro « La Fenice » di Venezia;

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento per il trasferimento al comune di Ancona dei fondi attuali iscritti sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, facendo in modo che tali fondi possano esser spesi fino al 31 dicembre 1998.

(9/1414/3)

« Sbarbati, Duca ».

La Camera,

rilevato che è necessario completare le opere resesi necessarie per porre rimedio ai danni di guerra e aggravati dal terremoto al teatro delle Muse di Ancona, unico capoluogo di regione privo del teatro dal dopoguerra ad oggi, allo scopo sono stati stanziati sullo stato di previsione dei lavori pubblici per il 1992 per l'ammontare di lire 9.389.315.160; sullo stato di previsione del Ministero dei beni culturali sullo stato di previsione 1996 di lire 2.800.000.000;

sottolineata la necessità di concludere tempestivamente i lavori di ricostruzione del teatro delle Muse, opera fortemente attesa dai cittadini delle Marche;

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento per il trasferimento al comune di Ancona dei fondi già stanziati e prevedendo la possibilità di impegno fino al 1998 e

invita altresì il Governo

a predisporre un provvedimento organico che consenta di intervenire in tempi brevi, e senza interruzioni dei lavori, per la ricostruzione o il risanamento dei teatri capoluoghi di regione che da troppi anni aspettano il risanamento (le Muse di Ancona da cinquantadue anni, il Massimo di Palermo da ventidue anni, il Petruzzelli di Bari da cinque anni e la Fenice di Venezia dallo scorso anno).

(9/1414/3) (nuova formulazione).

« Sbarbati, Duca »

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge n. 310 del 1996 viene autorizzato un finanziamento di 20 miliardi per gli interventi di urgenza sul teatro « La Fenice » di Venezia, distrutto dall'incendio del gennaio scorso;

in analoga situazione versa, ormai dal 1991, il teatro « Petruzzelli » di Bari, importante riferimento culturale per tutta la Puglia e per l'intero Mezzogiorno;

gli enti locali interessati e la regione, pur in una difficile situazione finanziaria, stanno operando per la rimessa in pristino del teatro anche prevedendo interventi dell'Unione Europea;

sinora non risultano essere stati programmati idonei interventi statali per una immediata e completa ricostruzione del teatro;

la Puglia — come è noto — soffre dell'assenza di strutture idonee allo svolgimento di attività teatrali, operistiche e musicali, e ciò in quanto l'« Orfeo » di Taranto non è tuttora considerato teatro storico, il « Giordano » di Foggia è chiuso ed in stato di grave depauperamento — come già rilevato dalla stampa —, e anche a Lecce vi è analoga situazione;

inoltre a Bari risulta attualmente chiusa l'unica altra struttura di livello adeguato, il teatro « Piccinni », per inter-

venti impiantistici di messa a norma, e che da tempo immemorabile non è più operante il teatro « Margherita » — altro importante contenitore di valenza storico-culturale — che risulta in stato di grave fatiscenza;

impegna il Governo

appena il Comune di Bari, la provincia e la regione Puglia avranno risolto il problema della proprietà di quanto oggi rimane del teatro e completata la predisposizione sia del piano finanziario dell'opera che degli studi e progetti necessari, ad intervenire con adeguati finanziamenti atti a garantire la realizzazione dei lavori di ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari entro 24 mesi;

impegna altresì il Governo

a consentire l'afflusso di contributi di privati e/o provenienti dall'estero, promuovendo idonee iniziative, quali le procedure adottate per « La Fenice » e l'incremento della deducibilità dal reddito per le somme versate a favore della ricostruzione del Petruzzelli.

(9/1414/4)

« Ostilio, Vendola, Leccese, Polizzi, Follini, Lorusso, Maringo, Sgarbi, Bruno, Leone, Divella ».

La Camera,

premesso che:

a Secondigliano (NA) il giorno 23 gennaio 1996 si è verificato un evento disastroso che ha causato vittime e danni rilevanti;

anche le imprese artigianali e commerciali hanno avuto pesanti conseguenze;

il decreto legge 3 giugno 1996, n. 310 ha previsto interventi non sufficienti;

l'incidente non ha causato danni solo alle imprese artigianali e commerciali

ubiccate nell'immobile ove si è verificato il disastro, ma anche in quelle site nelle immediate vicinanze.

Impegna il Governo

a definire, in un prossimo provvedimento, misure di sostegno a tutte le imprese artigianali e commerciali situate nell'area oggetto del disastro che hanno subito un danno alle attività, accertato, previa verifica, dal prefetto di Napoli.

(9/1414/5)

« Galdelli, Ranieri, Grimaldi, Siola, Albanese ».

La Camera,

esaminato il decreto-legge n. 310 del 1996, recante interventi urgenti per la ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli Secondigliano;

rilevato che esso prevede, all'articolo 1, comma 1, la realizzazione degli interventi per la ricostruzione e la rimessa in pristino del teatro La Fenice,

rilevato l'eccezionale interesse storico, artistico e culturale del teatro La Fenice e riconosciuta la necessità che esso sia restituito alla città di Venezia e alla comunità intera attraverso una ricostruzione rigorosa che utilizzi i disegni progettuali originari ed i rilievi esistenti;

ritenuto opportuno non apportare al decreto modifiche che possano impedirne la rapida conversione

impegna il Governo

a procedere alla ricostruzione filologica ed alla rimessa in pristino del teatro La Fenice com'era, utilizzando allo scopo i disegni progettuali e tutti i rilievi esistenti.

(9/1414/6)

« Turrone, Boato, Procacci ».

PAGINA BIANCA

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

PAGINA BIANCA

F) Interrogazione:

COMINO, ORESTE ROSSI, MUZIO, SIGNORELLI, RODEGHIERO, TERZI, ALBORGHETTI, GRUGNETTI, PAGLIARINI, PAOLO COLOMBO, LUCIANO DUSSIN, MOLGORA, MARONI, CALZAVARA, ANGHINONI, BARRAL, APOLLONI, DOZZO, COVRE, FRIGERIO, CAVALIERE, MARTINELLI, CALDEROLI, FONGARO, BAMPO, BORGHEZIO, RIZZI, SANTANDREA, FAUSTINELLI, CIAPUSCI, PAROLO, BALLAMAN, STEFANI, CÈ, GNAGA, FONTANINI, BOSCO, FONTAN, CHINCARINI e LEMBO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

gli interroganti sono stati informati di gravissimi fatti legati a disposizioni, emanate dalle autorità militari della caserma « Valfré » di Alessandria, avverse ai giovani di leva che godono dei benefici previsti dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, consistenti nel diritto di prestare il servizio militare presso l'ente locale di residenza;

la Camera, nel votare all'unanimità il suddetto decreto, ha voluto porre termine alla pratica usuale di esonerare dal servizio di leva i giovani residenti nei comuni colpiti da gravi calamità, proponendo in alternativa la possibilità di effettuare il servizio militare presso gli enti locali a supporto degli interventi di ricostruzione;

i giovani dovevano essere impegnati per il regolare orario di lavoro dei dipendenti degli uffici tecnici, e, al termine, dovevano avere il tempo per aiutare la propria famiglia o i propri conoscenti alluvionati;

il citato decreto-legge n. 646 del 1994 è stato accolto con soddisfazione sia dagli enti locali sia dai giovani di leva, ma ad Alessandria, il centro più colpito dalla calamità, i rapporti fra l'ente locale e le autorità militari sono sempre stati tesi. Ne è prova che il tempo impiegato per concludere una pratica di assegnazione di un giovane militare dalla caserma « Valfré » al comune ha raggiunto per alcuni casi i sei mesi;

lo scorso anno il colonnello Lai, comandante della caserma « Valfré », tentò di inviare in Sicilia per tre mesi i giovani che usufruivano di detto decreto. Il tentativo è « andato in fumo » grazie all'intervento degli interroganti e di altri parlamentari, che denunciarono il grave illecito al Capo di stato maggiore dell'esercito;

il 5 giugno 1996 il colonnello Lai, con lettera raccomandata protocollo n. 2003, informa il sindaco di Alessandria che: « nell'interesse del comune stesso, della amministrazione militare e dei singoli soldati, è bene che, a decorrere dal giorno 10 prossimo venturo, tutti i militari rientrino in caserma, ove potranno essere giornalmente controllati. In sintesi il personale che gode dei benefici di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, potrà uscire dalla caserma tutte le mattine alle ore 8,05 e dovrà rientrare in caserma entro 30 minuti dal termine dell'orario di lavoro presso l'ufficio ove è impiegato »;

mercoledì 6 giugno 1996, informati dei fatti, gli interroganti hanno contattato personalmente il generale Tambuzzo, comandante della legione militare nord-ovest, che ha assicurato una rapida solu-

zione del problema, e l'aiutante di campo del generale Incisa di Camerana, capo di stato maggiore dell' Esercito;

lunedì 10 giugno 1996, visto che nessuna risposta era giunta né dal generale Tambuzzo né dal generale Incisa di Camerana, gli interroganti hanno provveduto ad un secondo contatto e ne hanno ricevuto la promessa di un immediato intervento;

nonostante i ripetuti interventi, i giovani militari sono dovuti rientrare in caserma;

martedì 11 giugno 1996 il comune di Alessandria ha inviato alle autorità militari una circolare di richiamo alle norme previste a favore dei giovani militari a disposizione dell'ente locale, di cui al protocollo n. 38980-3002, da cui si evince chiaramente il non rispetto delle norme concordate: « con riferimento alla nota protocollo 14/405/MTR-12 del 4 giugno 1996, si invita la signoria vostra a voler sospendere immediatamente ogni provvedimento in essa contenuto in palese contrasto con le convenzioni stipulate ai sensi del decreto-legge 21 novembre 1994, n. 646, tra l'amministrazione comunale di Alessandria ed il XXI reggimento fanteria Cremona — di stanza alla caserma « Valfrè ». A tal proposito si fa notare che risultano violati gli articoli 2, 3, 11, 12 ed implicitamente l'articolo 1, e cioè l'oggetto della convenzione, predisposta dall'autorità militare ed integralmente accettata dal comune; pertanto viene messa in discussione l'essenza stessa del disposto legislativo. Si contesta il comma 3 della nota in quanto, ai sensi dell'articolo 2 della convenzione, l'orario di lavoro del militare distaccato è quello previsto dal personale dell'ufficio tecnico adibito alle stesse mansioni e pertanto non può né deve essere regolamentato dai ritmi e dagli orari della caserma »;

a carico dell'autorità militare pesano dunque le seguenti irregolarità: mancato rispetto del protocollo d'intesa sottoscritto dall'amministrazione comunale di Alessandria e del colonnello Lai; mancato

rispetto del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, in quanto i giovani militari si trovano a dover svolgere attività lavorativa presso l'ente locale e una seconda attività lavorativa presso la caserma con servizi sia notturni che festivi; l'applicazione di tali norme restrittive è valida solo per i militari assegnati al comune di Alessandria; l'orario di uscita dalla caserma (ore 8,05), non corrisponde con l'orario di inizio lavori dell'ufficio tecnico (ore 7,00); i giovani, dovendo rientrare in caserma entro 30 minuti dal termine del turno di lavoro, sono costretti a saltare la cena; alcuni graduati invitano ripetutamente i giovani a rinunciare a prestare servizio presso il comune, usando, quale strumento dissuasivo, giorni di consegna e servizi notturni —:

se il Ministro interrogato intenda intervenire con la massima celerità al fine di impedire il perpetuarsi dei gravissimi abusi segnalati, che gravano « sulla pelle » di giovani che hanno la sola colpa di risiedere in comuni alluvionati e di aver chiesto, a norma di legge, di poter dedicare il loro tempo, anziché all'Esercito, ai loro concittadini, verificando la legittimità del comportamento del colonnello Lai, che opera in evidente contrasto con gli interessi dell'area alluvionata alessandrina, ed in particolare dell'ente locale e dei suoi superiori generale Tambuzzo e generale Incisa di Camerana, che ne hanno approvato il comportamento. (3-00039)

(19 giugno 1996).

G) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, per sapere — premesso che:

con la mozione n. 16 del 1994, il consiglio provinciale di Bolzano ha espresso la sua posizione sul progetto di raddoppio della linea ferroviaria del Brennero;

in particolare, al punto 2) del dispositivo, si impegna la giunta a precisare agli « organismi ai quali spetta la decisione (amministrazioni delle ferrovie, ministeri dei trasporti e Governi di Italia, Austria e Germania) » che « il consenso ad una nuova linea ferroviaria verrà accordato solo a condizione che diminuiscano i disagi derivanti dal traffico che attualmente affliggono la Val d'Isarco e la Bassa atesina, e che di conseguenza migliorerà la qualità della vita... »; inoltre, nella stessa mozione il consiglio impegnava la giunta a sostenere « con la massima fermezza e senza la benché minima concessione » queste posizioni della provincia autonoma di Bolzano;

proprio in seguito a questo impegno, la giunta provinciale di Bolzano ha dato incarico allo studio Bergmeister di fare una ricerca su questi aspetti;

nello studio si legge che la soluzione da perseguire in primo luogo sarebbe il miglioramento della linea attuale; solo « dopo un chiarimento sulla necessità di realizzare una nuova linea, andrebbe sviluppata in parallelo la progettazione di massima delle varianti BBT e Tunnel Tirolo (o ATT3), in modo da farle concorrere tra di loro »; quindi, secondo lo studio Bergmeister va dimostrata anzitutto la necessità di realizzare una nuova linea; e, in secondo luogo, va chiarito quale sia il progetto migliore;

per ragioni incomprensibili, lo studio di Bergmeister viene reso pubblico solo attraverso conferenze che modificano significativamente i risultati contenuti nello studio stesso, e la sintesi stessa dà una valutazione non in sintonia con il contenuto dello studio, su questi punti fondamentali e sul giudizio complessivo;

il presidente della giunta provinciale di Bolzano si è recato due settimane fa a Bruxelles insieme ai presidenti di Trentino-Alto Adige e Tirolo, per caldeggiare la realizzazione del progetto di raddoppio della linea ferroviaria del Brennero;

la provincia autonoma di Trento ha organizzato, il 14-15 e 16 giugno 1996, un

convegno tecnico (che ha avuto un costo di lire 475 milioni) sulla fattibilità tecnica, economica e finanziaria della nuova linea di alta velocità, prescindendo completamente dagli aspetti ambientali e dall'utilità per la popolazione ed il territorio, e prescindendo anche dai problemi posti dalla provincia autonoma di Bolzano in seguito all'approvazione della mozione di cui sopra —:

quale sia il giudizio dei Ministri interrogati, per quanto di rispettiva competenza, su quanto sopra esposto e quali iniziative intendano assumere perché decisioni di tale rilevanza in materia di politica della mobilità e di politica ambientale non vengano assunte nel totale dispregio di una valutazione costi-benefici e di una necessaria valutazione di impatto ambientale, nel quadro della programmazione di uno sviluppo compatibile con la tutela dell'eco-sistema alpino.

(2-00041)

« Boato ».

(18 giugno 1996).

H) Interrogazione:

MICHELANGELI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dei movimenti di sbanca-mento sulla linea dell'alta velocità nella tratta Roma-Napoli, in territorio di Anagni, in contrada Casale del Dolce, è venuto alla luce un sito neo-eneolitico (fine V-prima metà del III millennio a.C.), indiziato da insediamento con capanna, fosse di scarico, silos, necropoli (ad oggi sono state rinvenute diverse tombe « a grotticello »), così come un tracciato viario di età arcaica (V-IV secolo a.C.), una necropoli di età romana con circa 40 tombe « a cappuccina » (II secolo a.C.—II secolo d.C.), con tracce di un fossato probabilmente difensivo risalente al neo-eneolitico;

scavi sono ancora in corso mentre a ridosso dell'area interessata proseguono senza sosta i lavori di costruzione del rilevato per il tracciato dell'alta velocità;

non si è tenuto conto, né si tiene nel debito conto, oltre all'impatto ambientale dell'opera, del rilevante ritrovamento che fa balzare l'intera zona in testa a realtà di questo tipo archeologico —:

se non ritengano, ciascuno per la propria competenza, di intervenire per salvaguardare gli scavi in corso, i ritrovamenti effettuati e l'intero territorio da un passaggio, così traumatico e controproducente, di una linea ferroviaria quale l'alta velocità che, oltre a stravolgere l'ecosistema già abbastanza compromesso, va ad incidere anche su realtà di grande interesse storico-archeologico che andrebbero difese, salvaguardate e valorizzate.

(3-00035)

(18 giugno 1996).

I) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

sono in corso di definizione le progettazioni esecutive della variante alla strada statale n. 3 Flaminia nel tratto umbro e, nel corso di una recente riunione svoltasi presso la regione Umbria con i progettisti incaricati, è emerso che i contenuti del progetto di massima precedentemente elaborato verrebbero mantenuti nella stesura della progettazione definitiva;

tale progettazione di massima prevede, per quanto riguarda il territorio comunale di Fossato di Vico, un tracciato della variante insistente a ridosso del centro abitato di Osteria del Gatto, nonché un attraversamento della zona per gli insediamenti produttivi tale da determinare una illogica divisione della medesima;

la detta eccessiva vicinanza al centro abitato e lo smembramento della zona per insediamenti produttivi appaiono lesivi degli interessi generali del comune di Fossato di Vico, sia dal punto vista ambientale, sia sul piano economico, nonché causa di sostanziale danno allo sviluppo armonico del territorio;

tali rilievi, di indubbia importanza, sono stati ufficializzati dallo stesso consiglio comunale con un documento votato alla unanimità —:

se il Ministro interrogato e la competente direzione Anas siano consapevoli della descritta problematica e quali siano le loro valutazioni al riguardo;

se non si ritenga di dover intervenire affinché in sede di progettazione definitiva sia modificata la attuale previsione del tracciato e degli svincoli della variante alla strada statale n. 3 Flaminia, relativa allo specifico territorio del comune di Fossato di Vico, tenendo nel dovuto conto le implicazioni economiche e l'impatto ambientale derivanti dall'opera e, pertanto, specificamente evitando l'eccessiva prossimità al centro abitato di Osteria del Gatto e la inopportuna divisione dell'area per gli insediamenti produttivi.

(2-00014) « Benedetti Valentini ».

(29 maggio 1996).

L) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

il cittadino italiano Pietro Venezia è imputato nello Stato della Florida (USA) dell'omicidio aggravato di Donald Bonham, funzionario dell'amministrazione finanziaria di quello Stato;

per tale delitto, come risulta dalla domanda di estradizione avanzata dal Governo americano, è prevista nello Stato della Florida la pena capitale;

Pietro Venezia è attualmente ristretto presso le carceri di Rebibbia in attesa di estradizione;

il Ministro di grazia e giustizia italiano *ad interim*, in data 14 dicembre 1995, ha accolto la domanda di estradizione, in virtù dell'articolo 9 del trattato bilaterale con gli Stati Uniti d'America e dell'articolo 698 del codice di procedura penale, ritenendo sufficienti le garanzie fornite dal Governo americano di non applicazione e non esecuzione della pena di morte;

nel contempo, sia il Senato della Repubblica sia, in particolare, la Camera dei deputati, nella seduta del 21 dicembre 1995, con l'approvazione della mozione Pistone n. 1-00220, hanno impegnato il Governo a sospendere l'esecuzione dell'extradizione del cittadino Pietro Venezia, rilevando « che la documentazione pervenuta al Governo italiano dal Governo statunitense non appare tale da fornire il requisito della garanzia assoluta e tale da evitare il rischio dell'esecuzione capitale all'estradando Pietro Venezia »;

in particolare, nel corso del dibattito alla Camera, è stato rilevato che lo scambio di note tra l'*Attorney* della Florida e l'*Attorney* del dipartimento di Washington non rappresenta, neppure sotto il profilo formale, le garanzie sufficienti per la non applicazione della pena di morte;

il provvedimento di estradizione è sospeso, per avere il TAR del Lazio sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina sulla estradizione vigente nel nostro Paese;

secondo « l'ordinamento americano » l'unica garanzia minima per la non ap-

plicazione della pena di morte è costituita da una dichiarazione formale, resa di fronte al giudice del tribunale della contea dal procuratore di Stato, di non richiedere la condanna a morte;

tale dichiarazione di obbligo non è pervenuta dalle autorità americane;

l'istituto per la estradizione per l'estero, secondo i nostri principi costituzionali che rifiutano la pena di morte e tutti i trattamenti contrari al senso di umanità, deve essere informato al rispetto e alla tutela dei diritti della persona, primo fra tutti il diritto alla vita, anche per chi è responsabile di gravissimi delitti;

questi principi comportano la subordinazione della concessione dell'extradizione ad una duplice valutazione, rispettivamente, dell'autorità giurisdizionale, sulla sussistenza delle garanzie formali di inapplicabilità e di ineseguibilità della pena di morte, e dell'autorità politica, sull'affidabilità delle garanzie date dallo Stato richiedente;

la valutazione del Parlamento è stata di inaffidabilità delle garanzie fornite —

se il Ministro interrogato, in conformità ai nostri principi costituzionali e agli orientamenti espressi dal Parlamento, intenda non dare luogo all'extradizione di Pietro Venezia nello Stato della Florida (USA).

(2-00013) « Soda, Melandri, Novelli, Sini-scalchi, Giardiello, Voza, Spini, Cordoni, Carli, Chia-vacci, Bova, Olivo, Solaroli, Brugger, Piscitello, Pistone, Furio Colombo, Lucà ».

(29 maggio 1996).

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli nella
seduta pomeridiana del 3 luglio 1996.**

Brunetti, Calzolaio, Diliberto, Marongiu, Pennacchi, Prodi, Rodeghiero, Sales, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

Alla I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SPINI ed altri: « Norme in tema di sospensione del procedimento referendario » (194);

BIELLI ed altri: « Delega al Governo per l'istituzione della tessera elettorale » (270) (*Parere della V Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TASSONE: « Modifiche all'articolo 104 della Costituzione in materia di composizione del Consiglio superiore della magistratura » (443) (*Parere della II Commissione*);

VITO e **NOVELLI**: « Norme per la costituzione delle autorità metropolitane di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 1142 » (901) (*Parere della V Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE POLI BORTONE: « Modifica all'articolo 117 della Costituzione » (1013);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE POLI BORTONE: « Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di ampliamento dell'elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica » (1049);

FREDDA e **LEONI**: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (1473);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CONTENTO: « Modifica all'articolo 77 della Costituzione » (1521);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COMINO ed altri: « Modifica dell'articolo 77 della Costituzione » (1660);

alla II Commissione (Giustizia):

BURANI PROCACCINI: « Modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tramutamenti successivi dei magistrati » (1146) (*Parere della I Commissione*);

BONITO ed altri: « Nuove norme in materia di giustizia civile, di reclutamento e di impiego dei vice pretori onorari » (1211) (*Parere delle Commissioni I e V*);

alla VI Commissione (Finanze):

CESETTI e **CALZOLAIO**: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli » (372) (*Parere delle Commissioni I, V, VII e X*);

BRUNETTI: « Istituzione di una zona franca nell'area di Sibari-Corigliano Cala-

bro » (394) (*Parere delle Commissioni I, V, IX, X e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

SIMEONE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse » (449) (*Parere delle Commissioni I, II — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni —, V, X e XIII*);

SIMEONE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse nella regione Campania » (450) (*Parere delle Commissioni I, II, V, X; XII e XIII*);

SCALIA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

sul ciclo dei rifiuti e sul ruolo della criminalità organizzata » (1229) (*Parere delle Commissioni I, II — ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento limitatamente alla disposizioni in materia di sanzioni —, V, X e XIII*);

alla XI Commissione (Lavoro):

CAVERI: « Modifica all'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, in materia di trattamento di quiescenza dei dipendenti dimessisi dall'impiego a seguito dell'accettazione della candidatura a consigliere regionale » (231) (*Parere delle Commissioni I e V*).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

• *Stabilimenti Tipografici*
Carlo Colombo S.p.A.

